



UNIVERSITÀ DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la condizione di studente/studentessa a tempo parziale, di seguito denominato “studente/studentessa part-time”, nell’ambito dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, di seguito denominati “corsi di studio”, dell’art. 11, comma 7, lettera i), del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche, e dell’art. 35 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 706 del 08/04/2025.
2. Per iscrizione a tempo parziale si intende la possibilità, concessa allo studente o alla studentessa che non possa dedicarsi a tempo pieno agli studi per documentati motivi, secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo 2, di concordare un percorso formativo individualizzato con un carico didattico annuo non superiore al 50% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano di studi standard.
3. Il regime part-time può essere richiesto:
 - a) al momento dell’immatricolazione;
 - b) in qualsiasi anno successivo, purché prima dell’avvio delle attività didattiche.
4. Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti/studentesse dei corsi di studio attivati secondo l’ordinamento previsto dal D.M. 270/04; le norme relative al tempo parziale non si applicano agli studenti ed alle studentesse iscritti/e ai Corsi di Studio aventi la programmazione nazionale, ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, ai Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari ed a percorsi formativi non previsti dall’art. 1, comma 1.

Articolo 2 - Requisiti per l’accesso alla qualifica di studente/studentessa part-time

1. Lo studente/studentessa part-time è uno studente/studentessa che si immatricola o si iscrive ad anni regolari dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, salute o personali si trovi nell’impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.
2. Può acquisire la qualifica di studente/studentessa part-time chi, al momento dell’immatricolazione o in uno degli anni successivi, si trovi in condizioni che limitano significativamente la possibilità di frequenza a tempo pieno, per uno dei seguenti motivi:
 - a. Lavoro continuativo: studente/studentessa titolare di contratto di lavoro subordinato, autonomo o professionale, documentato, di durata non inferiore a sei mesi nell’anno accademico di riferimento;
 - b. Condizione di disabilità o DSA: studente/studentessa con invalidità pari o superiore al 45%, con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992 o con certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);



UNIVERSITÀ DI PARMA

- c. Cura e assistenza familiare: studente/studentessa che presta assistenza continuativa a familiari conviventi non autosufficienti o con disabilità grave, o a figli minori fino a tredici anni;
 - d. Genitorialità: studentessa in gravidanza o studente/studentessa con figli fino a tre anni. In caso di genitori entrambi iscritti, solo uno può usufruire del regime part-time per ciascun anno accademico;
 - e. Attività sportiva di alto livello: studente/studentessa riconosciuto/a atleta di interesse nazionale o internazionale.
3. In casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati (es. gravi condizioni di salute, impegni civili o religiosi continuativi), le competenti autorità accademiche si riservano la possibilità di autorizzare l'accesso al regime part-time.
 4. I requisiti per l'accesso devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente, fatti salvi eventuali controlli da parte dell'Ateneo.
 5. Non possono iscriversi a tempo parziale gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto.

Articolo 3 - Contribuzione universitaria e benefici del diritto allo studio

1. Gli studenti e le studentesse part-time sono tenuti/e al pagamento di una contribuzione universitaria ridotta, pari al 50% di quella prevista per gli/le iscritti/e a tempo pieno, con esclusione dell'imposta di bollo virtuale e della tassa regionale per il diritto allo studio. Lo/la studente/studentessa pertanto sarà tenuto/a a versare:
 - imposta di bollo virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - tassa di iscrizione;
 - contributi universitari;
 - maggiorazione.
2. Lo/la studente/studentessa part-time può presentare l'autocertificazione per determinare la maggiorazione sull'importo della seconda rata e ha diritto alle agevolazioni economiche previste dal Manifesto degli Studi in relazione al reddito ed alla votazione di diploma e/o laurea. Per tale tipologia di studente/studentessa gli anni normali di corso, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, sono accresciuti in numero pari a quello degli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente/studentessa part-time.
3. Lo/la studente/studentessa part-time non può accedere alle collaborazioni a tempo parziale. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso di studio per il riscatto degli anni ai fini pensionistici e, conseguentemente, sui certificati relativi alla carriera studentesca verrà indicata la durata normale del corso valida ai fini giuridici.



UNIVERSITÀ DI PARMA

Articolo 4 - Piano di studio

1. Lo/la studente/studentessa part-time presenta il piano di studio, per ciascun anno di corso, che non potrà contenere più della metà dei crediti formativi universitari previsti per l'anno accademico per il quale ha presentato la domanda di part-time.
2. I competenti Consigli di Corso di Studio, a tal fine, definiscono, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti/studentessa a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri.
3. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.
4. Gli studenti part-time hanno diritto ad un servizio di orientamento e supporto nella definizione del proprio piano di studi, con l'indicazione di un docente tutor.

Articolo 5 - Modalità e condizioni per la presentazione della richiesta

1. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di studente/studentessa part-time deve essere presentata domanda al Rettore, completa delle autocertificazioni attestanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, al momento dell'immatricolazione.
2. La richiesta vincola lo/la studente/studentessa per due anni accademici e può essere reiterata al termine del periodo. Allo studente/studentessa part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo.

Articolo 6 - Monitoraggio, norme transitorie e finali

1. L'Ateneo si riserva di effettuare un monitoraggio annuale sull'andamento delle carriere degli studenti part-time, ai fini del miglioramento continuo del servizio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di didattica e di gestione delle carriere studentesche.
3. Le modifiche e gli aggiornamenti al presente Regolamento sono approvati con delibera degli Organi collegiali di Governo e pubblicati sul sito istituzionale. Il regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione o dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.